



Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21/02/2012, con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della **preintesa del 19/01/2012** sulla "gestione ad ore dei permessi ex art. 19 del CCNL 06/07/1995" e dato atto che tale preintesa è stata trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

il giorno 28 febbraio 2012

ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo** del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

Nella persona del Capo Settore Risorse Umane, ing. Paola Lovo

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

RSU ASL Maestri Gruppo

RSU CISL Zanussi

RSU CISL Giorgio Zanussi

RSU CISL Zanussi

RSU Zanussi

RSU Silvio Kolon

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

DICCAP

ACCORDO SINDACALE PER LA GESTIONE AD ORE DEI PERMESSI EX ART. 19 DEL CCNL 06/07/1995

- Visto il comma 4 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 in materia di permessi retribuiti che recita:
"La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza"
- visto l'art. 19 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 06/07/1995 che prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari;
- ritenuto di sottoscrivere un accordo sindacale tra le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione Comunale sulla fruizione ad ore del permesso ex art. 19 sopra citato, al fine di:
 - dare la possibilità ai dipendenti di utilizzare il giustificativo di assenza in modo flessibile anche in relazione alla durata della prestazione o dell'esame;
 - ridurre il ricorso a giustificativi di assenza a giornata intera (malattia, ferie, ecc.) onerosi sia per il dipendente che per l'Amministrazione

DEFINISCONO IL SEGUENTE ACCORDO

- i permessi previsti dall'art. 19 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 06/07/1995 dal 1° gennaio 2012 possono essere fruiti alternativamente a giorni o ad ore, istituendo un monte orario di 18 ore;
- nel caso in cui la fruizione del permesso avvenga a giornata intera, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione viene computata con riferimento al dovuto orario della giornata lavorativa;
- per il personale a tempo parziale il monte ore viene ridotto proporzionalmente all'orario settimanale prestato indipendentemente dalla distribuzione dell'orario.









